



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Definizione vertenza AMAT c/ Avv. Olimpia Cimaglia

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 23 (ventitre) del mese di gennaio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE RIFERISCE:

Con ricorso depositato il 24/10/1994, l'Avv. Olimpia Cimaglia, vincitrice del concorso per la copertura del posto di Capo Ripartizione Affari Legali, liv. 2°, adiva il Pretore del Lavoro affinché lo stesso dichiarasse costituito, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il rapporto di lavoro tra essa ricorrente e l'AMAT ed, inoltre, affermasse la responsabilità risarcitoria dell'Azienda per la mancata costituzione del rapporto di lavoro e, conseguentemente, condannasse la stessa al risarcimento del danno in suo favore.

Costituitasi ritualmente in giudizio, l'AMAT eccepiva di non aver potuto procedere all'assunzione a causa del diniego di autorizzazione ex art. 3 L.R. n°13/1993 da parte della Regione Puglia.

Il Pretore adito, accogliendo il ricorso, con sentenza parziale n°904/1995 dichiarava costituito il rapporto di lavoro tra l'Avv. Olimpia Cimaglia e l'AMAT, per cui l'AMAT procedeva alla regolare assunzione della ricorrente.

La causa proseguiva per la parte relativa alla domanda risarcitoria.

Anche questo capo della domanda, con sentenza n° 5714/1996, trovava accoglimento, pertanto l'Azienda é stata condannata a pagare, a titolo di risarcimento danni, in favore dell'Avv. Cimaglia la somma di £ 56.710.220, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nonché £ 3.200.000 per spese e competenze legali e £ 450.000 per spese di C.T.U.

Con nota 10/16 dicembre 1996, l'Avv. Vincenzo Chiatante, giudicando adeguatamente motivate le due sentenze, riteneva inopportuno l'appello: puntualizzava, peraltro, che la sentenza n°904/1995 era passata in giudicato.

Ho provveduto a far predisporre i conteggi relativi all'importo dovuto a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, pertanto in ottemperanza alla sentenza, l'AMAT dovrebbe pagare all'avv. Cimaglia la complessiva somma di £ 82.735.690, oltre IVA e CAP su £ 3.200.000.

Su mandato ricevuto dal C.d.A., il Presidente ed il sottoscritto hanno discusso la questione con l'Avv. Olimpia Cimaglia, la quale si é dimostrata disponibile a definire la controversia con il pagamento della somma di £ 56'710'220 a titolo di risarcimento danni, con rinuncia ad ogni altra pretesa per interessi, rivalutazione e spese legali.

Propongo, pertanto, di transigere la controversia in atto con l'Avv. Olimpia Cimaglia con il pagamento della somma suddetta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Direttore Generale;
- Ritenuta condivisibile la proposta di transazione;
- Visto il bilancio preventivo 1997;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto lo Statuto Aziendale;

- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di autorizzare il Direttore Generale a transigere le controversie in atto con l'Avv. Olimpia Cimaglia alle seguenti condizioni:
 - 1) pagamento della somma di £ 56'710'220 a titolo di risarcimento danni;
 - 2) rinuncia da parte dell'avv. Cimaglia ad ogni altra pretesa per interessi, rivalutazione e spese legali.
 - 3) rinuncia dell'Azienda a proporre appello avverso la sentenza n° 5714/1996 del Pretore di Taranto;
- di far gravare la spesa derivante dalla presente sul bilancio di previsione dell'esercizio 1997.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



5 3 GEN 1997

IN PRESENZA
Del Consiglio di Amministrazione
e
della Giunta d'Amministrazione

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **23 GEN. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. I.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 4/febbraio/1997

Prot. n° : Dir/ 274/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

M. Invece
u. 2. 97

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente di questa Azienda, in data 23 - 29 e 31 gennaio 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
- 17 - 18 - 19 - 20 - 21.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

16 DIC. 1996

13354 di Prot.

Avv. VINCENZO CHIATANTE PATROCINANTE IN CASSAZIONE

74100 TARANTO - PIAZZA KENNEDY, 8 - TEL./FAX (099) 4527502 - COD. FISC. CHT VCN 49C09 L049Q - PART. IVA 00276120730

Legale
O. G. B. C.A.N.
[Signature]

10 dicembre 1996

ALL'ATTENZIONE DEL
DOTT. LUCIBELLO

SPETT.LE
A.M.A.T.
DIREZIONE GENERALE
VIA C. BATTISTI N° 657
74100 TARANTO

OGGETTO: Pretura del Lavoro di Taranto - Cimaglia avv. Olimpia c/
AMAT - Dott. Maggi.

Faccio seguito alla precedente corrispondenza ed invio in allegato copia della sentenza n° 904 emessa dal Pretore di Taranto il 19.7.1996, depositata il 14.10.1996.

In ordine alla Vs. richiesta di parere circa l'eventuale appellabilità della sentenza, Vi comunico che la sentenza parziale con la quale il Pretore ha disposto l'assunzione dell'avv. Cimaglia è fondata ed adeguatamente motivata e pertanto l'appello sarebbe stato del tutto inopportuno. Allo stato tuttavia essa deve ritenersi inappellabile anche perchè passata in giudicato.

Per quanto riguarda la sentenza definitiva di cui sopra, che ha statuito in ordine al risarcimento spettante all'avv. Cimaglia per il ritardo nell'assunzione, ed in ordine alle spese del giudizio credo che anch'essa in linea di principio debba essere condivisa, tenuto altresì conto dell'adeguata motivazione fornita dal Giudicante. In ordine all'entità del risarcimento rimetto la relativa valutazione al Vs. CTP, rag. Zizzi.

Ritengo in tal modo di aver espletato l'incarico conferitomi, sicchè Vi rimetto in allegato la mia nota spese per l'attività professionale svolta per Vs. conto, il cui importo potrete liquidarmi nelle forme consuete.

Resto a Vs. disposizione per qualunque Vs. ulteriore necessità in merito ed invio cordiali saluti.

All.c.s.

Avv. Vincenzo Chiatante

1

1996

52141-2904 N. 904 SENT

N. 11308194 R. G.

N. 4259 CRON

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Taranto Dr. Marcello Maggi, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 11308194 del ruolo Lavoro, avente per oggetto: esecuzione obbligo a contrarre e risarcimento del danno

promossa da
Cimaglia Olimpia..... rapp. e dif.
dall'avv. P. Quinto

A T T O R E

contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto - in persona del suo legale rappresentante pro tempore..... rapp. e dif. dall'avv. V. Chiatante

C O N V E N U T O
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex 414 c.p.c., e contestuale domanda ex art. 700 c.p.c., depositato in data 26-10-1994, l'avv. Olimpia Cimaglia, esprimeva: che in esecuzione delle deliberazioni della Commissione amministratrice n. 347/87, 168/88 e 254/88, l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto (A.M.A.T.), con bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia in data 11-5-1989, aveva indetto un pubblico concorso per esami e titoli per la copertura di un posto di Capo ripartizione liv. 2°, Addetto affari legali; che essa istante, in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, aveva partecipato al concorso e ne era risultata vincitrice, classificandosi al primo posto nella graduatoria di merito, formata e pubblicata dalla Commissione giudicatrice il 25-4-1993; che, ai sensi dell'art. 4 del bando, l'unico adempimento successivo alla formazione della graduatoria era costituito dalla presa d'atto della stessa da parte della Commissione Amministratrice, la quale non vi aveva provveduto nei tempi dovuti; che a seguito di diffida a provvedere, la Commissione Amministratrice aveva preso atto della graduatoria, manifestando l'impegno ad assumere essa istante, salvo che nella ipotesi di specie non dovesse trovare applicazione il disposto relativo alla mobilità di cui alla L. Reg. Puglia n. 13 del 5-8-1993; che, non ricorrendo tale ultima ipotesi, essa ricorrente aveva notificato, in data 18-3-1994 all' A.M.A.T., ulteriore atto di diffida e costituzione in mora, chiedendo espressamente che si procedesse all'accertamento della sua idoneità fisica ed all'acquisizione dei documenti di cui all'art. 5 del bando; che, in riscontro a tale diffida, la Direzione di esercizio dell'azienda comunicava di non poter procedere all'assunzione in quanto la Regione Puglia, all'uopo interpellata, aveva negato la sua autorizzazione; che essa istante aveva quindi impugnato gli atti di diniego della Direzione di esercizio e della Regione Puglia-Assessorato ai trasporti ed ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, chiedendo al TAR Puglia-sez. Lecce, i provvedimenti cautelari medio tempore idonei a evitarle ogni pregiudizio; che, con ordinanza in data 29-7-1994, il TAR riteneva di non poter concedere il provvedimento richiesto, non essendovi nella vicenda spazio per l'esercizio di poteri autoritativi di autorizzazione regionale, essendo stato il concorso bandito per un posto vacante prima della L.R. 13/93, ed appartenendo la cognizione della fattispecie al Giudice Ordinario; che il rifiuto dell' A.M.A.T. si palesava quindi illegittimo, considerata la natura giuridica del bando di concorso, avendo essa istante maturato il diritto soggettivo alla stipulazione del contratto; che, a titolo risarcitorio per la mancata esecuzione del contratto, le spettava una somma pari alle retribuzioni cui avrebbe avuto diritto ove fosse stata tempestivamente assunta in servizio; tanto esposto, allegando la sussistenza dei presupposti di urgenza di cui all'art. 700 c.p.c., chiedeva a questo Pretore: 1) declaratoria di costituzione ex art. 2932 c.p.c. del rapporto di lavoro tra essa ricorrente e l' A.M.A.T. di Taranto, di cui al bando di concorso citato; 2) condanna dell' A.M.A.T. al risarcimento del danno patito per la ritardata o mancata esecuzione del rapporto pari alle retribuzioni non percepite, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo, ed al pagamento delle spese di lite.

Costituendosi l' A.M.A.T. chiedeva il rigetto dell' avverso ricorso deducendo: 1) l'impossibilità di procedere all'assunzione, giusta il diniego di autorizzazione della Regione Puglia, intervenuto con lettera del 24-2-1994, in forza dell'art.3 L.R. 13/93; 2) l'assenza di propria colpa nella inesecuzione del contratto e, quindi, l'infondatezza della domanda risarcitoria, avendo essa convenuta agito nel rispetto di disposizioni ricevute dalla Regione Puglia.

Instava inoltre per la chiamata in causa della Regione Puglia, al fine di essere manlevata delle conseguenze dannose derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda.

Intervenuta rinunzia alla domanda cautelare, veniva pronunciata in data 10-2-1995 sentenza non definitiva, di costituzione ai sensi dell'art.2932 c.civ., a far data dalla pronuncia, del rapporto di lavoro tra la ricorrente e l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici di Taranto, di cui al bando di concorso citato e relativo al posto di Capo ripartizione livello 2°, Addetto affari legali dandosi i provvedimenti opportuni per il prosieguo del giudizio e la pronuncia afferente al capo di domanda riguardante il risarcimento del danno per mancata esecuzione del contratto di lavoro ovvero per la sua tardiva costituzione.

Disposta consulenza tecnica contabile di ufficio, all'odierna udienza la causa, veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda risarcitoria può trovare accoglimento, per quanto di ragione, per le ragioni di seguito esposte.

La ricorrente ha richiesto l'affermazione della responsabilità risarcitoria dell'AMAT a causa della "inesecuzione del rapporto di lavoro concluso ovvero per la mancata o ritardata conclusione di tale rapporto".

La ricostruzione della fattispecie operata nella sentenza non definitiva del 10-2-1995 di costituzione del rapporto di lavoro, a fare data dalla medesima pronuncia, consente di ritenere integrata l'ipotesi della difettosa costituzione del rapporto di lavoro nei termini da ritenersi congrui in relazione alla particolarità della fattispecie.

Si è chiarito infatti nella detta pronuncia parziale che: il bando di concorso per esami e titoli per la copertura di un posto di Capo ripartizione liv.2°, Addetto affari legali, in relazione al quale la ricorrente presentò domanda di partecipazione, risultandone vincitrice prevedeva (art.4) che, all'esito dello svolgimento delle prove, la Commissione Giudicatrice formasse la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo attribuito ai candidati, e che tanto è avvenuto in data 25-4-1993; che tale atto dovesse esser seguito, rispetto al "candidato risultato primo in graduatoria" (art.5 co.1 del bando), da ulteriori provvedimenti ed acquisizioni istruttorie, oltre che dalla presa d'atto, intervenuta in data 13-11-1993, e, precisamente, dall'accertamento del possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego da parte di medici designati dall'azienda, dalla presentazione dei documenti attestanti il possesso degli ulteriori requisiti di ammissione, dalla deliberazione di nomina del Direttore di esercizio, destinata ad intervenire dopo l'accertamento della idoneità fisica all'impiego e constatata la validità e la regolarità della documentazione prodotta, con conseguente invito a prendere servizio entro trenta giorni dalla partecipazione della stessa (v. art.5 penultimo comma del bando); che pertanto il contratto non poteva ritenersi perfezionato con la semplice approvazione della graduatoria, nè con la successiva presa d'atto, essendo gli ulteriori requisiti da accertare in via successiva (idoneità fisica, possesso di titoli di studio e legali, cittadinanza, godimento di diritti civili e politici ecc.), e paragonabili a qualità essenziali che il contraente deve possedere, che non potevano non avere carattere determinante del consenso, e dovevano pertanto precedere l'assunzione del vincolo.

Si è tuttavia ritenuto che la sequenza procedimentale successiva all'approvazione della graduatoria, a partire dalla presa d'atto della Commissione Amministratrice poi intervenuta in data 14-11-1993, costituisse un iter interamente dovuto e di carattere vincolato, contenendo il bando tutti gli elementi essenziali per la stipulazione

del contratto definitivo e vincolando l'azienda a porlo in essere con il candidato risultato idoneo.

Ciò perchè il bando di concorso conteneva una offerta al pubblico (art. 1336 c.civ.) di stipulazione di un contratto (preliminare) con chi avesse presentato le domande di ammissione possedendone i requisiti (accettazione conforme); l'oggetto di tale contratto era l'obbligo di stipularne un secondo, obbligo condizionato al possesso dei requisiti di idoneità tecnica, e a quelli di cui all'art. 5 del bando, da accertarsi posteriormente; il che comportava per l'Amat, secondo buona fede (art. 1358-1375 c.civ.), l'obbligo di fare quanto necessario per non pregiudicare l'avveramento della condizione, accertando il possesso di tutti i detti requisiti.

La violazione di tale obbligo nella fattispecie può dare luogo alla responsabilità risarcitoria dell'Azienda in quanto questa non ha dato luogo, nel termine da ritenersi congruo in relazione alle peculiarità della fattispecie, alla conclusione dell'*iter* necessario a rendere possibile l'accertamento di quella idoneità ed alla conclusione del contratto di lavoro in conformità al bando.

Ad escludere l'imputabilità, sotto il profilo della colpa, dell'inadempimento dell'obbligo ora detto, non osta la affermata mancanza di autorizzazione regionale di cui all'art. 3 della L.R. Puglia 19-93 del 5-8-1993, in vigore dal 6-8-1993, disposizione che stabilisce (art. 3-co. 3) che "nelle aziende con più di 25 dipendenti, pubbliche o private, destinatarie di contributi di esercizio, i posti vacanti nelle varie qualifiche dovranno essere prioritariamente coperti con gli esuberanti accertati in altre aziende di trasporto, anche con il ricorso alla riqualificazione. Alle stesse aziende è fatto divieto di assumere unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, che dovrà accertare l'impossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità".

La norma nulla stabilisce, neppure implicitamente, circa le fattispecie già venute in essere alla data della sua entrata in vigore, e quindi circa la sua idoneità a integrare i regolamenti contrattuali espressi dai bandi di concorso, già accettati e in vigore, attraverso la presentazione delle relative domande di partecipazione e pertanto la "condicio juris" negativa della non possibile copertura del posto in organico attraverso il ricorso alla mobilità, non integra alla stregua del generale principio di irretroattività delle leggi (art. 11 disp. prel. cod. civ.) i regolamenti già in essere, ossia le fattispecie contrattuali già perfette; e ciò anche perchè l'art. 5 cit. non si risolve in una norma meramente procedimentale di espletamento delle operazioni concorsuali, ma aggiunge un'ulteriore condizione, originariamente non prevista, all'insorgenza del diritto alla costituzione del rapporto definitivo (per la non immediata applicazione dello "jus superveniens" rispetto ai contratti già perfezionatisi, in mancanza di una disposizione di legge in tal senso: Cass. 21 giugno 1993, n. 6864 1 agosto 1987 n. 6667-30 marzo 1984 n. 2083).

Ciò è confermato dal fatto che l'accettazione del bando tramite la domanda di partecipazione, e quindi la formazione della fattispecie contrattuale, avvenne ben prima del 6-8-1993 (e per un posto vacante previsto già da organico regolarmente approvato-v. comunicazione del 23-4-1994 dell' A.M.A.T. a Regione Puglia), sicchè, a prescindere dalla detta autorizzazione, la convenuta avrebbe dovuto procedere, entro congrui termini, dopo l'approvazione della graduatoria, all'adempimento degli obblighi strumentali e meramente esecutivi del contratto preliminare, che la vincolavano al fine della stipulazione del definitivo contratto di lavoro, quali in particolare la presa d'atto (poi intervenuta solo nel novembre del 1993) e l'espletamento degli accertamenti di idoneità.

L'obbligo di concludere il contratto non poteva peraltro ritenersi pienamente esigibile sin dalla approvazione della graduatoria, nè l'inadempimento ritenersi integrato prima del decorso dei termini ragionevolmente congrui per le esecuzioni dei ridetti adempimenti strumentali, termini che, ancorchè non contenuti nel bando, erano tuttavia necessari per la natura della prestazione (art. 1183 c.civ. secondo periodo), non potendo la Azienda rinviare "sine die" l'impegno assunto con la pubblicazione del bando, pena la sua pratica vanificazione. Se si considera che la presa d'atto necessitava di un

termine per la sua sottoposizione a controllo da parte del CORECO; che all'interessata, prima in graduatoria, era concesso un termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione richiesta; che inoltre era necessario ulteriore termine per l'espletamento della visita medica e l'accertamento della regolarità della documentazione ai fini della nomina, poteva ritenersi termine congruo di adempimento dell'obbligo a contrarre quello di giorni 120 dalla approvazione della graduatoria, considerando quindi senz'altro esigibile l'obbligo di costituzione del rapporto attraverso la nomina e il susseguente invito a presentarsi, con decorrenza dall'1-9-1993.

La mera tolleranza dimostrata dalla ricorrente la quale ha costituito in mora successivamente l' A.M.A.T. (v. telegramma con diffida in data 14-10-1993), non toglie l'Azienda convenuta fosse quindi da considerarsi già inadempiente sin dalla detta data (rilevando l'inadempimento per sé a prescindere dalla costituzione in mora - Cass. 728-89).

Pertanto va affermato l'obbligo risarcitorio della convenuta azienda causa la mancata costituzione del rapporto nel termine da ritenersi congruo secondo le circostanze (per l'ammissibilità della richiesta risarcitoria, in caso di mancata o ritardata assunzione - cfr. Cass. 14 luglio 1994, n. 6621; 3 marzo 1992 n. 2568 Cassazione civile, sez. lav., 9 giugno 1990 n. 5602). L'importo del pregiudizio subito può quantificarsi in misura pari alle retribuzioni che mensilmente sarebbero spettate in base al rapporto ed alla qualifica di appartenenza, ove questo fosse stato posto tempestivamente in essere, a far data dall'1-9-1993 e sino al 10-2-1995, data della pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.civ., senza potersi tenere conto dell' "aliunde perceptum" da parte del danneggiato, del quale l'AMAT non ha fornito alcuna prova.

Dal totale calcolato dal CTU di £.53.426.418 indicato nelle conclusioni della relazione tecnica alla lettera a), va detratto l'ammontare calcolato per TFR, poichè la maturazione di questo presupporrebbe la cessazione del rapporto (Cassazione civile sez. lav., 15 novembre 1993, n. 11247 - Pretura Firenze 3 gennaio 1989) e calcolandosi il medesimo in ragione della durata effettiva di questo, senza che esista un autonomo diritto, salve le ipotesi legali di anticipazione del trattamento, al versamento degli accantonamenti; va invece aggiunto l'importo della retribuzione che sarebbe spettata dall'1-9-1993 al 12-11-1993, così ottenendosi l'importo dovuto di £.56.751.220.

In conclusione la convenuta va condannata, con applicazione dei criteri e per i titoli sopra indicati, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di £.56.751.220 oltre danno da svalutazione ex 429 c.p.c. ed interessi legali, dal dì di ciascuna scadenza mensile al saldo. Le spese di lite in esse comprese quelle di consulenza tecnica di ufficio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella loro complessiva misura in dispositivo.

P.Q.M.

Il Pretore, definitivamente pronunciando così provvede: accoglie la domanda, per quanto di ragione, e per l'effetto condanna l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici di Taranto in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di Cimaglia Olimpia la somma di £.56.751.220 per le causali in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. ed interessi legali, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessive L. 3.200.000 di cui L. 1.700.000 per onorario, oltre IVA e CAP, oltre che delle ulteriori spese di consulenza di ufficio liquidate in £.450.000.

Taranto, 19-7-1996

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott. Vincenzo NOTARNICOLA)

Il Pretore
(Dr. Marcello Maggi)

Marcello Maggi

C. Notarnicola

Depositata in Cancelleria

14 OTT. 1996

IL CANCELLIERE



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 06/11/1996

Prot. n° : Dir/.....*2153/96*.....

Egr. Avv.

Vincenzo Chiatante

Piazza Kennedy n°8

74100 TARANTO

OGGETTO : Giudizio Avv. Olimpia Cimaglia c/ AMAT

Si fa seguito alla Sua comunicazione del 19/07- 06/08/1996, con la quale ha inoltrato copia della sentenza parziale, nonché copia del dispositivo di sentenza che ha definito il giudizio a margine indicato, al fine di conoscere il Suo parere in merito alla proposizione di eventuale appello avverso la decisione pretorile.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

Segn. C.A.

Avv. VINCENZO CHIATANTE PATROCINANTE IN CASSAZIONE

74100 TARANTO - PIAZZA KENNEDY, 8 - TEL./FAX (099) 4527502 - COD. FISC. CHT VCN 49C09 L049Q - PART. IVA 00276120730

6 AGO. 1996

8575 di Prot.

19.7.96

Alla cortese attenzione
del Dott. Lucibello

SPETT.LE
A.M.A.T.
VIA CESARE BATTISTI N°657
74100 TARANTO

OGGETTO: AMAT - AVV. CIMAGLIA - Pretura di Lavoro di Taranto, dott. Maggi, ricorso per richiesta assunzione e risarcimento danni.

La presente per rimettere in allegato copia della sentenza parziale emessa dal Pretore, nonché del successivo dispositivo di sentenza che ha definito il giudizio.

Riservo di poter inviare la copia integrale della sentenza non appena verrà depositata ed invio distinti saluti.
All.c.s.

Avv. Vincenzo Chiatante



N. / R.G.

N. Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. MARCELLO MAGGI

in funzione di Giudice del lavoro

nella causa di lavoro

TRA

CIMAGLIA OLIMPIA

rapp. e dif. dall'Avv. P. QUINTO

E

ALIENOG MUNICIPALITÀ AUTOTRASPORTI PUBBLICI TARANTO

rapp. e dif. dall'Avv. V. CHIARENTE

promossa con atto ^{DEP} notificato il 26-10-1944 a convenut.....

emette il seguente **DISPOSITIVO**

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede: Accoglie la domanda per quanti di Regione e per l'effetto condanna l'Azienda Municipalità Autotrasporti Pubblici di Taranto in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di Cimaglia Olimpia la somma di £ 56.751.220 (cinquantaseimilione settecentocinquantesimila/220) oltre indennità monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. ed interessi legali, con decorrenza della data di maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo, nonché il pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessive £ 3.200.000 di cui £ 1.700.000 per onorario di Avv. e C.A.P. ed oltre al pagamento delle ^{ulteriori} spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate in £ 450.000.

Taranto, 19-7-1946

IL PRETORE

Marcello Maggi

1995

-1-

906 SENT. PARZ.
N. 11306/PL R. G.
4258 CRON.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Taranto Dr. Marcello Maggi, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 11306/PL del ruolo Lavoro, avente per oggetto: esecuzione obbligo a contrarre

promossa da

Cimaglia Olimpia..... rapp. e dif.
dall'avv. P. Quinto

ATTORE

contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto - in
persona del suo legale rappresentante pro
tempore..... rapp. e dif.
dall'avv. V. Chiatante

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex 414 c.p.c., e contestuale domanda ex art. 700 c.p.c., depositato in data 26-10-1994, l'avv. Olimpia Cimaglia, esponeva: che in esecuzione delle delibere della Commissione amministratrice n. 347/87, 168/88 e 254/88, l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto (A.M.A.T.), con bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia in data 11-5-1989, aveva indetto un pubblico concorso per esami e titoli per la copertura di un posto di Capo ripartizione liv. 2°, Addetto affari legali;

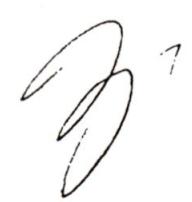
Bj

che essa istante, in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, aveva partecipato al concorso e ne era risultata vincitrice, classificandosi al primo posto nella graduatoria di merito, formata e pubblicata dalla Commissione giudicatrice il 25-4-1993;che, ai sensi dell'art.4 del bando, l'unico adempimento successivo alla formazione della graduatoria era costituito dalla presa d'atto della stessa da parte della Commissione Amministratrice, la quale non vi aveva provveduto nei tempi dovuti;che a seguito di diffida a provvedere, la Commissione Amministratrice aveva preso atto della graduatoria, manifestando l'impegno ad assumere essa istante, salvo che nella ipotesi di specie non dovesse trovare applicazione il disposto relativo alla mobilità di cui alla L.Reg. Puglia n.13 del 5-8-1993;che, non ricorrendo tale ultima ipotesi, essa ricorrente aveva notificato, in data 18-3-1994 all' A.M.A.T., ulteriore atto di diffida e costituzione in mora, chiedendo espressamente che si procedesse all'accertamento della sua idoneità fisica ed all'acquisizione dei documenti di cui all'art.5 del bando;che, in riscontro a tale diffida, la Direzione di esercizio dell'azienda comunicava di non poter procedere all'assunzione in quanto la Regione Puglia, all'uopo interpellata, aveva negato la sua autorizzazione;che essa istante aveva quindi impugnato gli atti di diniego della Direzione di esercizio e della Regione Puglia-Assessorato ai trasporti ed ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, chiedendo al TAR Puglia-sez. Lecce, i provvedimenti cautelari medio tempore idonei a evitarle



ogni pregiudizio;che, con ordinanza in data 29-7-1994, il TAR riteneva di non poter concedere il provvedimento richiesto,non essendovi nella vicenda spazio per l'esercizio di poteri autoritativi di autorizzazione regionale,essendo stato il concorso bandito per un posto vacante prima della L.R.13/93,ed appartenendo la cognizione della fattispecie al Giudice Ordinario;che il rifiuto dell' A.M.A.T. si palesava quindi illegittimo,considerata la natura giuridica del bando di concorso,avendo essa istante maturato il diritto soggettivo alla stipulazione del contratto;che, a titolo risarcitorio per la mancata esecuzione del contratto, le spettava una somma pari alle retribuzioni cui avrebbe avuto diritto ove fosse stata tempestivamente assunta in servizio;

tanto esposto,allegando la sussistenza dei presupposti di urgenza di cui all'art.700 c.p.c., chiedeva a questo Pretore:1)declaratoria di costituzione ex art.2932 c.p.c. del rapporto di lavoro tra essa ricorrente e l' A.M.A.T. di Taranto,di cui al bando di concorso citato;2)condanna dell' A.M.A.T. al risarcimento del danno patito per la ritardata o mancata esecuzione del rapporto pari alle retribuzioni non percepite, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo, ed al pagamento delle spese di lite.



Costituendosi l' A.M.A.T. chiedeva il rigetto dell' avverso ricorso deducendo:1)l'impossibilità di procedere all'assunzione, giusta il diniego di autorizzazione della Regione Puglia,intervenuto con lettera del 24-2-1994, in forza dell'art.3 L.R. 13/93;2)l'assenza di propria colpa

nella inesecuzione del contratto e, quindi, l'infondatezza della domanda risarcitoria, avendo essa convenuta agito nel rispetto di disposizioni ricevute dalla Regione Puglia.

Instava inoltre per la chiamata in causa della Regione Puglia, al fine di essere manlevata delle conseguenze dannose derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda.

Intervenuta rinunzia alla domanda cautelare, all'odierna udienza la causa, non abbisognevole di istruzione riguardo al primo capo di domanda ex art. 2932 c.civ., veniva decisa con sentenza non definitiva, ai termini del sottoscritto dispositivo, stabilendosi nel contempo i provvedimenti istruttori opportuni per il prosieguo della causa in riguardo alla residua domanda risarcitoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevata la inammissibilità della chiamata in causa della Regione Puglia, richiesta dall'Amat allo scopo "di esser manlevata dalle conseguenze derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda".



Deve essere infatti qui ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel processo del lavoro, la domanda di garanzia, in tanto viene attratta nella competenza del giudice della domanda principale, a norma dell'art. 32 c.p.c., in quanto si tratti di garanzia propria, che si verifica allorquando, per contratto o per legge, il terzo è tenuto a rivalere il convenuto dalla domanda dell'attore. Nel caso, invece, di garanzia impropria, che ricorre (come nella specie) allorché il

convenuto tende a riversare sul preteso garante la conseguenza del proprio inadempimento e di una eventuale pronuncia risarcitoria - non possono essere derogati, in favore della competenza del giudice del lavoro, i normali criteri di competenza per valore e territorio, sempre che il titolo di garanzia non rientri (e nella specie certamente non vi rientra), tra quelli contemplati dagli art. 409 e 442 c.p.c. (cfr. ex multis Cassazione civile sez. lav., 30 gennaio 1992 n. 979-8 settembre 1988 n. 5102).

La ricostruzione della fattispecie non può prescindere dalla preliminare definizione della natura del bando di concorso per esami e titoli per la copertura di un posto di Capo ripartizione liv. 2°, Addetto affari legali, in relazione al quale la ricorrente presentò domanda di partecipazione, risultando prima nella relativa graduatoria di merito.

Tale ricognizione rileva al fine di stabilire se, a carico della convenuta, sia sorto o meno obbligo a concludere il contratto di lavoro con la ricorrente, ovvero addirittura se il rapporto di lavoro sia da considerarsi già venuto in essere, nel qual caso dovrebbe farsi luogo non già a pronuncia ex art. 2932 c.civ., ma a semplice pronuncia di accertamento.

Il citato atto prevedeva (art. 4) che, all'esito dello svolgimento delle prove, la Commissione Giudicatrice formasse la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo attribuito ai candidati, e tanto è avvenuto in data 25-4-1993.

Tale atto doveva esser seguito,rispetto al "candidato risultato primo in graduatoria" (art.5 co.1 del bando), da ulteriori provvedimenti ed acquisizioni istruttorie(oltre che dalla presa d'atto, intervenuta in data 13-11-1993), e precisamente:1)dall'accertamento del possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego da parte di medici designati dall'azienda;2)dalla presentazione dei documenti attestanti il possesso degli ulteriori requisiti di ammissione;3)dalla deliberazione di nomina del Direttore di esercizio, intervenuta "dopo l'accertamento della idoneità fisica all'impiego e constatata la validità e la regolarità della documentazione prodotta" ,con conseguente invito a prendere servizio entro trenta giorni dalla partecipazione della stessa(v. art.5 penultimo comma del bando).

Se tale è la struttura del procedimento conclusivo del contratto di lavoro, nel bando in esame, si può affermare che il rapporto relativo non si sia costituito, nè il contratto si sia perfezionato, con la semplice approvazione della graduatoria nè con la successiva presa d'atto;infatti gli ulteriori requisiti da accertare in via successiva(idoneità fisica,possesso di titoli di studio e legali,cittadinanza,godimento di diritti civili e politici ecc.), possono paragonarsi a qualità essenziali che il contraente deve possedere, che non possono non avere carattere determinante del consenso,e che quindi logicamente non possono che precedere,l'assunzione del vincolo.



E tanto è confermato dalla necessità che l'accertamento di tali requisiti sia seguito da un ulteriore atto volitivo,la

nomina del direttore di esercizio, al quale è da ricollegare, attraverso l'inizio del servizio da parte del vincitore, l'incontro delle volontà teso alla conclusione del contratto di lavoro.

Ciò tuttavia non sta a significare che l'A.M.A.T. fosse libera di concluderlo o meno sino a quel momento.

Non si può infatti ignorare che il bando di concorso conteneva già tutti gli elementi essenziali per la stipulazione del contratto definitivo (cfr. in particolare l'art.6) e che, nella serie di adempimenti successivi come sopra indicati, non si rinviene alcuna discrezionalità da parte dell'Azienda ma solo l'esercizio di facoltà di accertamento vincolato.

Tale è infatti il significato da attribuire alla "presa d'atto" (con la quale la Commissione Amministratrice certifica, quale organo dell'Azienda, i risultati delle prove di concorso), ai successivi accertamenti di idoneità, e, infine, alla nomina predetta.

Talchè la ricostruzione giuridica della fattispecie più corretta è la seguente: il bando di concorso conteneva una offerta al pubblico (art.1336 c.civ.) di stipulazione di un contratto (preliminare) con chi avesse presentato le domande di ammissione possedendone i requisiti (accettazione conforme); l'oggetto di tale contratto era l'obbligo di stipularne un secondo, obbligo condizionato al possesso dei requisiti di idoneità tecnica, e a quelli di cui all'art.5 del bando, da accertarsi posteriormente; il che comportava per l'Amat, secondo buona fede (art.1358-1375 c.civ.), l'obbligo di fare quanto necessario per non pregiudicare



l'avveramento della condizione, accertando il possesso di tutti i detti requisiti.

La ricostruzione in esame è preferibile rispetto a quella che configura il bando come promessa al pubblico di stipulazione ex art.1989 c.civ.,immediatamente vincolante, e non revocabile se non per giusta causa, in quanto la dichiarazione contenuta nello stesso, completa in tutti gli elementi, era pur sempre preordinata all'ottenimento di consenso attraverso la presentazione delle domande e, in secondo momento alla stipulazione del contratto definitivo(in linea con tale ricostruzione:Cassazione civile sez. lav., 12 novembre 1993, n. 11158;28 novembre 1992 n. 12744).

Da quanto detto discende inoltre che,sebbene non possa dirsi costituito il contratto di lavoro con la semplice approvazione della graduatoria in mancanza dell'accertamento del requisito di idoneità fisica,residua senza dubbio a carico della convenuta l'obbligo,in adempimento dell'impegno assunto con la accettazione della domanda presentata dalla ricorrente,di stipulazione del contratto definitivo, previo positivo accertamento del requisito della idoneità fisica(non è infatti in contestazione la ricorrenza a beneficio dell'istante degli ulteriori requisiti di cui all'art.5-lett.a e segg. del bando di concorso).

A ciò non osta la mancanza di autorizzazione regionale di cui all'art.3 della L.R. Puglia 19-93 del 5-8-1993,in vigore dal 6-8-1993,disposizione che stabilisce (art.3-co.3) che "nelle aziende con più di 25 dipendenti,pubbliche

o private,destinatarie di contributi di esercizio,i posti vacanti nelle varie qualifiche dovranno essere prioritariamente coperti con gli esuberi accertati in altre aziende di trasporto, anche con il ricorso alla riqualificazione.Alle stesse aziende è fatto divieto di assumere unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale,che dovrà accertare l'impossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità".

La norma pone un criterio generale, alternativo a quello del concorso,di acquisizione della provvista di personale favorendone,per evidenti obiettivi di contenimento della spesa pubblica regionale, la prioritaria acquisizione tramite un meccanismo compensativo di mobilità.Nulla però stabilisce,neppure implicitamente, circa le fattispecie già venute in essere alla data della sua entrata in vigore,e quindi circa la sua idoneità a integrare i regolamenti contrattuali espressi dai bandi di concorso, già accettati e in vigore,attraverso la presentazione delle relative domande di partecipazione.

Se così è, la "condicio juris" negativa della non possibile copertura del posto in organico attraverso il ricorso alla mobilità,non integra alla stregua del generale principio di irretroattività delle leggi(art.11 disp .prel. cod.civ.) i regolamenti già in essere,ossia le fattispecie contrattuali già perfette;e ciò anche perchè l'art 5 non si risolve in una norma meramente procedimentale di espletamento delle operazioni concorsuali,ma aggiunge un ulteriore condizione,originariamente non prevista,all'insorgenza del

diritto alla costituzione del rapporto definitivo(per la non immediata applicazione dello "jus superveniens" rispetto ai contratti già perfezionatisi, in mancanza di una disposizione di legge in tal senso:Cass.21 giugno 1993, n. 6864 1 agosto 1987 n. 6667-30 marzo 1984 n. 2083).

Ciò è confermato dal fatto che la accettazione del bando tramite la domanda di partecipazione, e quindi la formazione della fattispecie contrattuale, è avvenuta ben prima del 6-8-1993(e per un posto vacante previsto già da organico regolarmente approvato v. comunicazione del 23-4-1994 dell' A.M.A.T. a Regione Puglia), sicchè a prescindere dalla detta autorizzazione, la convenuta avrebbe dovuto procedere,entro congrui termini, dopo l'approvazione della graduatoria,all'adempimento degli obblighi strumentali e meramente esecutivi del contratto preliminare, che la vincolavano al fine della stipulazione del definitivo contratto di lavoro,quali in particolare la presa d'atto(poi intervenuta solo nel novembre del 1993) e l'espletamento degli accertamenti di idoneità.

Per le medesime ragioni non è conferente l'eccezione secondo la quale, non avendo la Regione Puglia approvato la nuova pianta organica del personale, ai sensi dell'art.5 co.2 l.reg. citata, non sarebbe possibile una pronuncia costitutiva del contratto non concluso.

L'assunto non coglie nel segno, poichè il concorso fu bandito con riferimento a posto già esistente e vacante nella precedente pianta organica (approvata con delibera 286 del 1986 della commissione amministratrice dell'Amat e

resa esecutiva dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia con delibera in data 4-11-1986), sicchè legittimamente la convenuta poteva a questa fare riferimento per la costituzione del rapporto. La necessità di approvazione della pianta organica per le aziende di trasporto destinatarie di contributi regionali, ex art. 5 co. 2 cit., non può comunque, senza una espressa deroga al principio di irretroattività suddetto, integrare regolamenti concorsuali già venuti in essere attraverso la definizione del bando (contenente il riferimento a posto esistente nella pianta organica precedente), sorgendo quindi solamente per le procedure selettive iniziate successivamente alla sua entrata in vigore.

La richiesta pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.civ., presuppone l'attualità dell'obbligo di concludere il contratto ossia la sua attuale esigibilità.

Di qui la necessità di accertare, già in questa sede, quale fosse il termine di adempimento di tale obbligo, e se lo stesso sia venuto a scadere.

Poichè il bando non contiene indicazione di termini di adempimento per la esecuzione degli obblighi strumentali sopra cennati (effettuazione della presa d'atto e accertamento della idoneità fisica e degli altri requisiti ammissivi), e gli stessi sono tuttavia necessari per la natura della prestazione (art. 1183 c.civ. secondo periodo), non potendo la Azienda rinviare "sine die" l'impegno assunto con la pubblicazione del bando (pena la sua pratica vanificazione), deve accertarsi quale fosse

31

nella fattispecie tale congruo lasso di tempo, trascorso il quale può parlarsi di inadempimento della relativa obbligazione.

Invero in difetto di precisa fissazione del termine di adempimento anche di un contratto preliminare, questo può dedursi, per implicito, dalla stessa natura del rapporto; pertanto, è sufficiente, perchè possa ritenersi verificato l'inadempimento, il decorso di un periodo di tempo congruo in relazione all'essenza ed all'oggetto della prestazione ineseguita; ed il relativo accertamento spetta al giudice non essendo necessario per la proposizione della richiesta l'utilizzo di apposite istanze essendo queste implicite nella domanda di condanna al risarcimento del danno o di risoluzione (Cassazione civile sez. II, 29 agosto 1991 n. 9224, Foro it. 1992, I, 2484-28 novembre 1992 n. 12744).

Se si considera che la presa d'atto necessitava di un termine per la sua sottoposizione a controllo da parte del CORECO; che all'interessata, prima in graduatoria, era concesso un termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione richiesta; che inoltre era necessario ulteriore termine per l'espletamento della visita medica e l'accertamento della regolarità della documentazione ai fini della nomina, può ritenersi termine congruo di adempimento dell'obbligo a contrarre quello di giorni 120 dalla approvazione della graduatoria, considerando quindi senz'altro esigibile l'obbligo di costituzione del rapporto attraverso la nomina e il susseguente invito a presentarsi, con decorrenza dall'1-9-1993.



La mera tolleranza dimostrata dalla ricorrente la quale ha costituito in mora successivamente l' A.M.A.T.(v, telegramma con diffida in data 14-10-1993), non toglie l'Azienda convenuta fosse quindi da considerarsi già inadempiente sin dalla detta data(rilevando l'inadempimento per sè a prescindere dalla costituzione in mora-Cass.728-89).

Da quanto detto segue che, essendo la convenuta tuttora inadempiente all'obbligo di assunzione della ricorrente, previo accertamento della sua idoneità fisica potrà dichiararsi costituito ai sensi dell'art.2932 c.civ.,a fare data dalla presente sentenza(attesa la efficacia ex nunc delle pronunce a carattere costitutivo),il rapporto di lavoro della ricorrente con l'AMAT, di cui bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n.77 dell'11-5-1989, e relativo al posto di Capo ripartizione liv.2°,Addetto affari legali.

Riguardo al detto requisito,esso ben può essere accertato in sede giudiziale;ciò se si considera che la sentenza ex 2932 non potrebbe essere condizionata al successivo accertamento del possesso dei necessari requisiti fisici,giacchè questo deve precedere,come presupposto essenziale della medesima, la costituzione del rapporto di lavoro(cfr. Cass. 12 giugno 1982 n. 3592- e per la possibilità di accertamento in corso di causa, del requisito previsto dal bando di concorso v. anche Cass. 6 febbraio 1986 n. 751).

All'uopo,per ritenere sussistente l'idoneità fisica alle mansioni espletande,si ritiene sufficiente ,anche in

relazione alla loro natura, la certificazione medica di sana e robusta costituzione in data 28-10-1994, prodotta in causa dall'istante, e del resto non contestata dall' A.M.A.T..

In tali limiti il primo capo di domanda può trovare accoglimento.

Rivestendo la presente pronuncia carattere non definitivo (dovendo nel prosieguo dell'istruttoria vagliarsi la fondatezza delle domande risarcitorie), non deve emettersi statuizione alcuna in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.

Il Pretore, non definitivamente pronunciando così provvede: dichiara costituito, ai sensi dell'art. 2932 c.civ., a fare data dalla presente sentenza, il rapporto di lavoro tra la ricorrente Cimaglia Olimpia e l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici di Taranto, di cui al bando di concorso pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 77 dell'11-5-1989, e relativo al posto di Capo ripartizione livello 2°, Addetto affari legali; dispone per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza. Spese al definitivo.

Taranto, 10-2-1995

Il Cancelliere



V° Depositata in Cancelleria

II

18 APR. 1995

IL CANCELLIERE

Il Pretore

(Dr. Marcello Maggi)

